



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 14/04/2014

REGOLAMENTO REGIONALE 9 aprile 2014, n. 7

“Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica - Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n.26 (Interventi in materia sanitaria)”. L.R. n.18 del 19 luglio 2013.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 586 del 02/04/2014 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**CAPO I
Disposizioni generali**

**Art. 1
Principi generali**

1. In ossequio all’art. 32 della Costituzione, la Regione Puglia riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e la garantisce adottando ogni misura preventiva finalizzata al benessere della collettività.

**Art. 2
Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina la tutela delle attività sportive agonistiche come definite dal D.M. 18 febbraio 1982 attraverso i controlli sanitari preventivi e periodici di cui all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale, in rapporto allo sport praticato, secondo le norme dettate dalla L.R. n.18 del 19 luglio 2013 "Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica - Integrazioni alla L.R. 9 agosto 2006, n.26 (interventi in materia sanitaria)" e in attuazione del D.M. 13 marzo 1995 "Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti".

2. Fermo restando il necessario potenziamento delle strutture pubbliche di Medicina dello sport come previsto dall'art. 1, comma 1/bis della L.R. n.18/2013, l'attività certificatoria viene svolta dai Medici specialisti in Medicina dello Sport che operino anche presso studi medici, strutture e ambulatori privati autorizzati in possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2010, iscritti nell'Elenco istituito ai sensi dell'art. 4.

Art. 3

Rilascio del certificato di idoneità
all'attività sportiva agonistica

1. L'Associazione o la Società sportiva, ai fini del tesseramento e del rinnovo della certificazione di idoneità, richiede la visita medico-sportiva prevista dal D.M. 18/02/1982 presentando istanza conforme al modello di cui all'Allegato A.

2. Il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica può essere rilasciato a cittadini e atleti residenti nel territorio della regione Puglia o ad atleti tesserati da Associazioni o Società sportive ubicate nella Regione Puglia.

3. Il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica avviene a seguito degli accertamenti eseguiti da Medici specialisti in Medicina dello Sport iscritti nell'Elenco di cui al successivo Art.4. Il cittadino che richiede la visita medico-sportiva per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica, anche per la partecipazione a concorsi, deve presentare istanza conforme al modello di cui all'Allegato B.

4. Il medico specialista, qualora lo ritenga opportuno, potrà rilasciare una certificazione di idoneità per periodi inferiori a quelli previsti dalle Tabelle A e B del D.M. 18 febbraio 1982.

5. Le certificazioni di idoneità/inidoneità sono rilasciate in conformità ai modelli di cui agli Allegati C, D, E, F ed F1

CAPO II

Elenco regionale Medici
certificatori e gestione
dati di visita medico-sportiva

Art. 4

Elenco regionale dei medici certificatori

1. La Regione Puglia, ai sensi dell'art.1 della L.R. 18/2013, istituisce l'elenco regionale dei Medici certificatori specialisti in Medicina dello sport (nel seguito elenco) differenziato per discipline sportive

riconosciute dal CONI; l'elenco è gestito dalla competente struttura amministrativa della Regione Puglia.

2. Sono autorizzati al rilascio della certificazione tutti i Medici specialisti in Medicina dello sport iscritti nell'elenco.

3. Per l'iscrizione nell'elenco, il Medico specialista in Medicina dello Sport presenta specifica istanza, con relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, conforme all'Allegato G. L'istanza e/o la documentazione, se incomplete dei dati richiesti, non daranno luogo all'iscrizione nell'elenco.

4. Qualora, a seguito di verifica, le dichiarazioni fornite non risultino conformi alla realtà o siano venuti a mancare i requisiti strutturali richiesti dal Regolamento Regionale n.3/2010, si procederà alla sospensione dell'iscrizione del Medico specialista dall'elenco. La riammissione è subordinata alla rimozione degli elementi ostativi, previa verifica da parte della struttura regionale competente.

5. Il medico specialista, per la variazione della sua iscrizione, deve presentare istanza conforme all'Allegato H.

6. L'iscrizione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo esplicito alla sua scadenza.

7. L'elenco è reso pubblico sul portale Regionale della Salute.

Art. 5

Gestione dei dati della visita medico-sportiva

1. L'idoneità/inidoneità ai sensi della L.R. 18/2013 e tutti gli altri dati relativi alla visita, inclusi gli esiti degli accertamenti e degli esami devono essere registrati dal Medico certificatore iscritto nell'Elenco e gestiti nel rispetto dei requisiti di riservatezza, protezione e sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 196/2003.

2. L'esito negativo degli accertamenti di idoneità alla pratica sportiva agonistica è comunicato mediante l'utilizzo della modulistica di cui al comma 5 del precedente art. 3, nei termini e ai soggetti previsti dall'art. 6 del D.M. 18/02/1982.

3. I dati clinici e strumentali relativi all'accertamento effettuato ai fini del riconoscimento o del rinnovo dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica riportati su supporto cartaceo, devono essere archiviati e conservati a cura del Medico specialista nello studio medico, nella struttura o ambulatorio in cui ha dichiarato di svolgere l'attività; l'archiviazione e la conservazione devono avvenire ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e gestiti nel rispetto dei requisiti di riservatezza, protezione e sicurezza stabiliti dal D.Lgs. 196/2003.

4. Tutti i dati riferiti alla visita medica ed alle certificazioni sono raccolti e gestiti in forma di Cartella Clinica. Le Associazioni/Società sportive e le Federazioni possono conoscere l'esito dell'accertamento limitatamente ai propri iscritti o agli atleti per i quali ha presentato istanza di visita.

Capo III

Sistema Informativo

Art. 6

Istituzione del Sistema Informativo per la Medicina dello Sport

1. La struttura amministrativa regionale individua i servizi erogati tramite il Portale regionale della Salute e ne regola l'accesso anche attraverso il processo di autenticazione dell'utente basato sull'utilizzo delle credenziali personali.
2. La Regione Puglia istituisce il Sistema Informativo per la Medicina dello Sport, nel seguito brevemente Sistema Informativo, per la gestione delle procedure finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica in attuazione della L.R. 18/2013 e del presente Regolamento.
3. L'istituzione del Sistema Informativo persegue la trasparenza e la dematerializzazione dei procedimenti.
4. Tutte le procedure di cui al presente Regolamento devono essere svolte con l'ausilio del Sistema Informativo.
5. Il Sistema Informativo è accessibile tramite la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR-SPC Puglia).ù
6. Il Sistema Informativo è parte del Sistema della Sanità Elettronica della Regione Puglia istituito ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 15 luglio 2011, n. 16 "Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri".
7. Il medico specialista sarà autorizzato all'accesso al Sistema Informativo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'Elenco.
8. I dati presenti nel Sistema Informativo sostituiscono su tutto l'ambito regionale il "libretto sanitario dello sportivo", previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità del 18/03/1996 n. 500.4/MSP/CP/643, conforme al modello ministeriale allegato alla circolare SVE/MSP/CP/2459 dell'11 dicembre 1996 e riportato nell' Allegato J al presente Regolamento.
9. Le Associazioni/Società sportive e le Federazioni possono consultare, mediante il Portale della Salute, l'esito dell'accertamento limitatamente ai propri iscritti o agli atleti per i quali ha presentato istanza di visita.
10. L'atleta e il cittadino potranno consultare, tramite il Portale della Salute, mediante accesso controllato, dati e documenti propri e di proprio interesse.

Art. 7

Servizi per le Associazioni/Società sportive/ Federazioni e Comitato regionale del CONI

1. Le Associazioni/Società sportive, le Federazioni e il Comitato regionale del CONI, previa presentazione di istanza conforme all'Allegato I del presente Regolamento, potranno accedere, nel rispetto delle regole di cui al precedente art.6, ai servizi del Sistema Informativo resi disponibili mediante il Portale regionale della Salute.

2. Il Comitato regionale del CONI potrà accedere ai dati disponibili nel Sistema Informativo per le proprie finalità istituzionali e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art. 8

Trattamento dei dati

1. La riservatezza e la protezione dei dati personali trattati mediante il Sistema Informativo sono garantite dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alla disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.

2. Nel Sistema Informativo sono raccolti e trattati solo i dati indispensabili per il perseguimento delle finalità della L.R. 18/2013 e del presente Regolamento.

3. Il processo di autenticazione in rete degli utenti avviene in conformità agli artt. 64 e 65 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e all'art. 34 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 mediante una delle seguenti modalità:

- utilizzo degli strumenti di autenticazione di cui all'art. 65, comma 1 del CAD (Carta di Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi);
- utilizzo di credenziali di autenticazione generate in conformità all'art. 64, comma 2 del CAD.

Capo IV

Ulteriori disposizioni

Art. 9

Informazioni operative, modulistica e comunicazioni

1. Le informazioni operative (ad es., struttura amministrativa regionale competente, PEC della struttura amministrativa regionale competente, ...) relative all'applicazione del seguente Regolamento sono pubblicate sul Portale regionale della Salute.

2. Le revisioni alla modulistica allegata al presente Regolamento e alle regole tecniche saranno rese pubbliche tramite il Portale Regionale della Salute.

3. Gli allegati al presente Regolamento anche non espressamente citati costituiscono parte integrante dello stesso

Art. 10

Norma transitoria

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure tecniche relative all'istituzione del Sistema Informativo di cui all'art.6:

- a) gli specialisti in Medicina dello Sport possono iscriversi all'elenco di cui all'art.4, comma 1 inviando, a mezzo posta elettronica certificata, alla Struttura amministrativa regionale competente:

- l'allegato G compilato in ogni sua parte;
 - una copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità;
- b) il medico certificatore deve inviare alla struttura amministrativa regionale competente un report semestrale in conformità all'Allegato K; l'invio dovrà avvenire entro il 15 gennaio e entro il 15 luglio di ogni anno.
- c) L'idoneità deve essere comunicata all'atleta, alla struttura regionale competente ed all'Associazione/Società o Federazione sportiva di appartenenza, secondo le modalità stabilite dall'art.6, del D.M. 18.2.82, di cui agli allegati F ed F1 del presente regolamento.
- d) Il medico certificatore deve compilare e rilasciare all'atleta il libretto sanitario dello sportivo, costituito dall'allegato J del presente regolamento, in occasione della prima visita.
- e) Il libretto sanitario dello sportivo deve essere aggiornato in sede di visita successiva.
- f) La pubblicazione dell'elenco di cui all'art.4, comma 1 avviene sul Portale della Salute con cadenza bimestrale; l'elenco è pubblicato entro il giorno 15 del mese successivo al bimestre solare di riferimento.

Capo V

Obblighi, sanzioni e Vigilanza

Art. 11

Obblighi delle Associazioni, Società e Federazioni sportive

1. In osservanza del comma 1 sexies dell'art. 1 della Legge Regionale n.18 del 19 luglio 2013, le Associazioni/Società sportive e le Federazioni sono tenute a tesserare come agonisti esclusivamente i soggetti in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità.

Art. 12

Attività di vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo è realizzata dalla struttura amministrativa regionale competente, di cui alle disposizioni dettate dalla Circolare Ministeriale 18 marzo 1996, n.500.4/MSP/CP/643.

Art. 13

Sanzioni

1. La Regione, ai sensi dell'art. 1 comma 1 septies della L.R. n.18 del 19.7.2013, commina una sanzione di € 5.000,00 per ciascun atleta tesserato in assenza di certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

2. La sanzione di cui al precedente comma 1 è posta a carico ed in solido delle Società/Associazioni Sportive e delle Federazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 1 comma 1 septies della L.R. n.18 del 19.7.2013.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, di cui al comma 1 del presente articolo, contribuiranno alla copertura delle spese per il potenziamento delle attività di vigilanza e controllo e per la gestione del Sistema Informativo per la Medicina dello Sport.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 9 aprile 2014

VENDOLA

INDICE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica

CAPO II

Elenco regionale Medici certificatori

e gestione dati di visita medico-sportiva

Art. 4 Elenco regionale dei medici certificatori

Art. 5 Gestione dei dati della visita medico-sportiva

Capo III

Sistema Informativo

Art. 6 Istituzione del Sistema Informativo per la Medicina dello Sport

Art. 7 Servizi per le Associazioni/Società sportive/Federazioni e Comitato regionale del CONI

Art. 8 Trattamento dei dati

Capo IV

Ulteriori disposizioni

Art. 9 Informazioni operative, modulistica e comunicazioni

Art. 10 Norma transitoria

Capo V

Obblighi, sanzioni e Vigilanza

Art. 11 Obblighi delle Associazioni, Società e Federazioni sportive

Art. 12 Attività di vigilanza e controllo

Art. 13 Sanzioni

APPENDICE

Riferimenti normativi

ALLEGATI

APPENDICE

Riferimenti normativi

- Art. 32 della Costituzione
- D.M. 18 febbraio 1982
- D.M. del 4 marzo 1993
- Circolare Ministeriale del 18 marzo 1996, n.500.4/MSP/CP/643
- Circolare del Ministero della Sanità SVE/MSP/CP/2459 dell'11 dicembre 1996.
- D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
- D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
- L.R. n. 26 del 9 agosto 2006
- Regolamento Regionale n.3 del 5 febbraio 2010
- L.R. n. 16 del 15 luglio 2011
- L.R. n. 18 del 19 luglio 2013
- D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005

ALLEGATI

- Allegato A - richiesta di visita medico-sportiva per l'idoneità alla pratica agonistica
- Allegato B - richiesta di visita medico-sportiva per l'idoneità alla pratica agonistica
- Allegato C - certificato di idoneità-all'attività-sportiva agonistica - (art. 5 - dm 18-02-1982)
- Allegato D - certificato di idoneità-all'attività sportiva agonistica - (art.5 - dm 04-03-1993)
- Allegato E - certificato di idoneità psicofisica al volo da diporto o sportivo - (dpr 09-07-2010 n°133)
- Allegato F - certificato di non idoneità all'attività sportiva agonistica - art. 6 - dm 18-02-82
- Allegato F1 - certificato di non idoneità all'attività sportiva agonistica con diagnosi (art. 6 - dm 18-02-82)
- Allegato G - istanza di iscrizione nell'elenco dei medici certificatori di cui alla lr 18-2013
- Allegato H - istanza di variazione dell'iscrizione all'elenco di cui alla lr 18-2013
- Allegato I - istanza di accesso al sistema informativo regionale della medicina dello sport
- Allegato J - libretto sanitario dello sportivo
- Allegato K - report semestrale visite per attività sportiva agonistica
- Allegato 1 - scheda dati anamnestici
- Allegato 2 - scheda valutazione di cui alla tabella a del d.m.18.2.82
- Allegato 3 - scheda valutazione di cui alla tabella b del d.m. 18.2.82
- Allegato 4 - consenso informato sul test ergometrico "step test prova da sforzo"
- Allegato 5 - richiesta di ulteriori esami